



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Antincendi e Protezione civile  
Corpo Permanente Provinciale Vigili del Fuoco  
Ufficio Prevenzione Incendi**

Via Secondo da Trento n. 2 – 38121 Trento

T +39 0461 492220

F +39 0461 492255

pec [prevenzione.vvf@pec.provincia.tn.it](mailto:prevenzione.vvf@pec.provincia.tn.it)

@ [prevenzione.vvf@provincia.tn.it](mailto:prevenzione.vvf@provincia.tn.it)

web [www.vvftrento.it](http://www.vvftrento.it)



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Responsabile dell'istruttoria:

**arch. Roberto Lenzi**

Tel. 0461 492233

E-mail: [roberto.lenzi@provincia.tn.it](mailto:roberto.lenzi@provincia.tn.it)

Spett.  
Ordine degli Ingegneri  
[ordine.trento@ingpec.eu](mailto:ordine.trento@ingpec.eu)

Spett.  
Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  
[oappc.trento@archiworldpec.it](mailto:oappc.trento@archiworldpec.it)

Spett.  
Ordine dei Periti industriali  
[ordineditrento@pec.cnpi.it](mailto:ordineditrento@pec.cnpi.it)

Spett.  
Collegio Geometri e Geometri Laureati  
[collegio.trento@geopec.it](mailto:collegio.trento@geopec.it)

**Oggetto:** Prevenzione incendi – Variazione dei tempi del procedimento di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Come stabilito dal DPR 1° agosto 2011 n. 151 “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*”, l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) dev’essere presentata al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente con le periodicità indicate dal decreto medesimo; il decreto,

peraltro, non indica eventuali tolleranze temporali oltre la scadenza dell'autocertificazione precedente (SCIA o ARPCA che fosse) entro le quali sia ammesso depositare i documenti.

Fino a questo momento, in mancanza di indicazioni da parte del Ministero dell'Interno, questo Corpo permanente provinciale, anche sulla base di confronti con altri Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha ammesso la presentazione dell'ARPCA entro un tempo pari alla durata dell'autocertificazione, che in genere risulta di cinque anni, salvo casi particolari. In sostanza, se un'autocertificazione scadeva, per esempio, il 31 dicembre 2010, si ammetteva la presentazione dell'ARPCA fino al 31 dicembre 2015, ovviamente facendola decorrere dalla scadenza naturale. Questa pratica operativa appare non più percorribile, sia perché viene meno il controllo degli impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi, che l'ARPCA comporta, sia perché il lasso di tempo in tolleranza appare ragionevolmente troppo ampio; una verifica effettuata presso i Comandi del Veneto indica che tutti si sono attestati su tolleranze molto più strette.

Per quanto sopra, si comunica che, a partire dal giorno **1° gennaio 2024**, le ARPCA saranno accettate da questo Corpo permanente provinciale solo entro **tre mesi** dalla scadenza precedente. Trascorso tale periodo, l'ARPCA non sarà più accettata e dovrà essere presentata una nuova segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA). La documentazione da allegare alla SCIA sarà quella elencata nell'art. 4 del DM 7 agosto 2012 "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare*"; dovrà essere consegnata, inoltre e se dovuta, l'asseverazione di cui all'art. 5 comma 2 lett. a) del DM 7 agosto 2012 citato, perché è necessario fornire evidenza dell'avvenuto controllo degli impianti di protezione attiva antincendi e degli eventuali prodotti o sistemi di protezione. Per i depositi di GPL di cui all'art. 5 comma 3 del decreto sarà presentata anche la dichiarazione specificata dall'art. 5 comma 3 lett. c). La documentazione già agli atti di questo Corpo permanente, ancora valida, non dovrà essere ripresentata, ma il professionista dovrà citarla nell'asseverazione. Per quanto riguarda le modifiche elencate nell'art. 4 comma 8, eventualmente occorse nel frattempo, si procederà come indicato nel medesimo comma, attestandole con il modello "*Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio*".

Si rammenta, a margine, che nei casi in cui questo Corpo permanente comunica il non avvio d'un procedimento, a causa di documentazione mancante o irregolare, il nuovo invio dovrà essere completo e contenere tutti i documenti necessari, e non essere semplicemente un'integrazione dell'invio precedente; questo perché il non avvio d'un procedimento implica che il procedimento medesimo non esiste, di fatto, e non è registrato nei sistemi, richiedendo perciò una nuova presentazione regolare e completa. La ricevuta (implicita generata dal servizio di posta

elettronica certificata, o esplicita inviata dai nostri uffici), che per legge consente l'esercizio dell'attività, dev'essere quindi relativa a un invio regolare e completo, come sopra specificato. Il non rispetto di questo criterio provocherà, necessariamente, un'ulteriore comunicazione di non avvio del procedimento.

Si chiede cortesemente a codesti spettabili Ordini e Collegi professionali di informare i propri iscritti di quanto comunicato.

Nel ringraziare per l'attenzione, si inviano i più cordiali saluti.



LA DIRIGENTE

- *ing. Ilenia Lazzeri* -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/1993).